

N. 100-1/2023 R.G.P.U.



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Giudice designato nel procedimento unitario iscritto al numero suindicato ed avente ad oggetto la proposta di concordato minore presentata da ha pronunciato il seguente

DECRETO EX 80 COMMA 5 CCII

ha chiesto l'omologa della proposta di concordato minore, nell'ultima versione risultante dal deposito del 2.7.24, in esito al risultato delle votazioni dei creditori, a seguito del decreto di apertura del 31.7.24.

La proposta prevede la suddivisione dei creditori in cinque classi: la prima (figurativa), riguardante i crediti prededucibili (soddisfatti al 100 %), la seconda riguardante i crediti previdenziali e contributivi (soddisfatti nella misura del 6,50 %, riferita alla parte privilegiata), la terza riguardante i crediti tributari (soddisfatti nella misura del 5 %, riferita alla parte privilegiata), la quarta relativa alla parte falcidiata dei crediti previdenziali, contributivi e tributari (soddisfatti all'1,21 %), la quinta relativa ai crediti chirografari (soddisfatti all'1,21 %).

La proposta, inoltre, prevede l'acquisizione dell'attivo necessario attraverso la finanza esterna messa a disposizione dalla sorella del ricorrente, per un importo complessivo di € 6.000, sul presupposto, accertato dal gestore della crisi, che il patrimonio del debitore è privo di elementi patrimoniali attivi fruttuosamente liquidabili (se non per un'autovettura e un ciclomotore con valore stimato di € 1.700) e, in caso di liquidazione giudiziale, consentirebbe l'acquisizione di quote di reddito stimate in € 1.800.

Il gestore della crisi, all'esito del voto, ha dato atto del raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79, comma 1, CCII, posto che, a fronte dell'unico voto negativo di Agenzia delle Entrate per i crediti tributari (collocati nella terza e nella quarta classe), è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto e di tre classi su quattro.

Premessa l'adesione all'orientamento giurisprudenziale affermativo dell'ammissibilità del concordato minore liquidatorio basato esclusivamente su finanza esterna (v., tra le altre,

Trib. Avellino 28/2/25), nel caso di specie la proposta di concordato minore non può essere omologata per almeno due motivi.

Il primo riguarda la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 74, comma 2, CCII (il cui riesame è determinato dalle contestazioni *ex art.* 80, comma 3, CCII, dell'Agenzia delle Entrate).

Al riguardo, va osservato in termini generali che: -) il carattere "apprezzabile" dell'incremento dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda deve essere accertato caso per caso, avuto riguardo alle caratteristiche del patrimonio del debitore dal punto di vista attivo e passivo; -) a tal fine un parametro di riferimento è rappresentato dalla percentuale del 10 % prevista dall'art. 84, comma 4, CCII; -) tale disposizione, in particolare, non può ritenersi direttamente applicabile al concordato minore, in virtù della clausola di rinvio contenuta nell'art. 74, comma 4, CCII, poiché la scelta compiuta dal legislatore con riferimento allo strumento in esame è evidentemente quella di non ricorrere ad una predeterminazione fissa; -) tuttavia, quella percentuale, espressiva di una selezione normativa della sensibile utilità per i creditori di uno strumento negoziale liquidatorio, rappresenta un parametro di riferimento anche per il concordato minore, nel senso che l'incremento dell'attivo previsto dalla relativa proposta può essere anche inferiore al 10 %, ma non di molto; -) sulla base di queste premesse l'incremento dell'attivo previsto dalla proposta di concordato minore, in via di approssimazione e tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto, deve essere almeno pari ad una percentuale ricompresa tra il 5 e 10 % dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda; -) nell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda deve tenersi conto delle quote di reddito acquisibili in caso di liquidazione controllata, quali crediti futuri destinati alla soddisfazione dei creditori; -) ed infatti, l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda deve essere accertato facendo riferimento ai beni aggredibili a vantaggio dei creditori in un'ottica concorsuale, secondo un perimetro non dissimile da quello tracciato dall'art. 87, comma 1, lett. c), CCII.

Con specifico riferimento al caso di specie, va invece osservato che: -) il gestore della ha quantificato le spese di mantenimento del nucleo familiare, ricomprendendovi la somma di € 640 (destinata ad aumentare), corrispondente alla rata del mutuo gravante sulla compagna e riguardante l'abitazione in cui vive la coppia); -) questa spesa non può essere ricompresa tra le spese di mantenimento del debitore e della sua famiglia, essendo destinata ad accrescere il patrimonio della compagna; -) al limite si dovrebbe tener conto (in termini lievemente riduttivi) delle spese di locazione, se la coppia dovesse rinunciare a quell'abitazione; -) in ogni caso,

questo costo andrebbe ripartito con la compagna, con un'indagine più approfondita del suo patrimonio e della sua capacità lavorativa; -) sulla base di questi rilievi il reddito del debitore acquisibile in caso di liquidazione controllata nella sua durata triennale, tenuto anche conto della tredicesima, deve essere quantificato almeno nella somma di € 4.680; -) l'attivo ricavabile dalla liquidazione dei beni mobili registrati deve essere quantificato almeno nella somma di € 1275 (pari al 75 % del valore stimato); -) quindi l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda è pari ad almeno € 5955.

Tenuto conto di questi ultimi rilievi e della precedente premessa, l'attivo di € 6.000 garantito dalla finanza esterna, su cui si basa la proposta, non garantisce l'incremento apprezzabile richiesto dall'art. 74, comma 2, CCII.

Il secondo motivo ostativo si basa sul rilievo che la proposta in esame concerne obbligazioni di cui il ricorrente è responsabile, ai sensi dell'art. 2291 c.c., quale socio di due società in nome collettivo, non ancora cancellate dal registro delle imprese. Il gestore della crisi ha invero escluso il superamento da parte di tali società delle soglie previste dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII. Ma ciò non è sufficiente giustificare la possibilità di regolazione autonoma delle obbligazioni sociali da parte del socio tramite strumento di regolazione della crisi, poiché si determinerebbe un sovvertimento del regime di responsabilità sociale previsto inderogabilmente dall'art. 2291 c.c., come confermato dal fatto che l'art. 79, comma 4, CCII prevede la possibilità di negoziare le obbligazioni sociali con il concordato minore, solo in caso di accesso allo strumento da parte della società (con effetti estesi ai soci).

Il rigetto della domanda di omologa, per le motivazioni esposte, determina la revoca della dichiarazione di inefficacia delle misure protettive accordate al momento dell'apertura.

PQM

rigetta la domanda di omologa della proposta di concordato minore di e dichiara l'inefficacia delle misure protettive concesse al momento dell'apertura della procedura.

Verona, 17/08/2025

Il Giudice
Pier Paolo Lanni